

CAPITOLATO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA E GESTIONE RIFIUTI PRESSO IL MERCATO ORTOFRUTTICOLO ALL'INGROSSO DI CESENA

Premesso

- Che Filiera Ortofrutticola Romagnola S.p.A. a Socio Unico (di seguito denominata FOR) è la società che gestisce il mercato ortofrutticolo all'ingrosso di Cesena (di seguito denominato MOI) con delibera comunale n. 67 del 12/04/2006;

Visto

- Quanto previsto dall'art. 4 comma 2 della convenzione per la concessione in gestione del MOI tra il Comune di Cesena e FOR;
- Quanto previsto dall'art. 9 del regolamento di mercato vigente al momento della presente scrittura;

ART. 1

OGGETTO DELLA GARA

La gara ha per oggetto la concessione del servizio di pulizia e gestione dei rifiuti – con mezzi e personale del concessionario – all'interno del MOI e del servizio di minime manutenzioni e riparazioni elettriche, meccaniche ed idrauliche necessarie alla funzionalità del MOI.

ART. 2

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto della concessione è di seguito così definito:

- a) la pulizia ed il relativo ripristino di tutte le aree del mercato, delle corsie interne la galleria non appena cessato l'orario di svolgimento delle contrattazioni sia del mattino che del pomeriggio;
- b) il lavaggio almeno 3 (tre) volte alla settimana, e comunque ogni qualvolta si renda necessario, della galleria produttori corsie incluse, delle gallerie laterali (complessivamente mq. 4.000 circa), da effettuare con apposita macchina spazza-lavapavimenti concessa in comodato d'uso gratuito al concessionario, il quale provvederà al suo mantenimento e manutenzione ordinaria;
- c) la de-ragnatizzazione almeno 2 (due) volte all'anno delle pareti interne alla galleria di commercializzazione – corsie incluse – alle gallerie laterali ed ogni altra area del Mercato;
- d) la pulizia di strade, parcheggi e aree di carico e scarico, nonché dei parcheggi e degli ingressi di pertinenza del mercato, comprese le strade e le tettoie di carico ogni qualvolta si renda necessario e comunque non meno di 4 volte a settimana;
- e) la pulizia dei viali e delle aree – al di fuori del perimetro mercatale – che conducono ai due ingressi di pertinenza del Mercato ogni qualvolta si renda necessario;
- f) la pulizia ogni quadrimestre delle caditoie e dei pozzetti stradali del mercato e dei relativi parcheggi; la pulizia e manutenzione ogni quadrimestre dei tombini presenti in tutte le aree del Mercato per assicurare il regolare deflusso delle acque nelle giornate piovose, specie in occasione di temporali oltre a garantire la presenza di una quantità sufficiente di acqua nei chiusini idraulici per evitare che dai pozzetti e dalle fogne si sprigionino esalazioni moleste;

- g) la estirpazione, almeno 5 (cinque) volte all'anno e comunque quando si renda necessario, delle erbe infestanti nelle aiuole, lungo le recinzioni, nei parcheggi, all'interno dell'isola ecologica, nelle tettoie di carico, nelle strade e ai margini di piazzali ed in ogni altra area del Mercato ove si renda necessario;
- h) in caso di nevicata tutto il personale in servizio si presterà ai lavori che saranno ritenuti necessari per lo sgombero della neve;
- i) il mantenimento dei livelli ottimali di igiene dei servizi pubblici all'interno della galleria di commercializzazione di cui è dotato il MOI in relazione all'afflusso degli operatori del mercato e comunque, eccetto festivi e semifestivi, non meno di 1 (uno) volta al giorno; inoltre, gli uffici della direzione dovranno essere puliti tutte le volte che risulta necessario e comunque non meno di 2 (due) volte alla settimana;
- j) la completa pulizia, gestione e manutenzione dei cassonetti per i rifiuti organici e differenziati e il loro conferimento, al termine delle attività mercatali anti e pomeridiane, nell'area di stoccaggio attrezzata per effettuarne lo smaltimento differenziato oltre al mantenimento della sorveglianza nell'area di stoccaggio onde evitare che vi acceda personale non autorizzato, anche a seguito di eventuali modifiche alle procedure interne conseguenti ad accordi presi con il gestore del servizio rifiuti;
- k) la completa pulizia, gestione e manutenzione dei bidoni in plastica distribuiti all'interno della galleria di commercializzazione per i rifiuti indifferenziati di piccola entità.

Tutti i prodotti necessari alla pulizia e al mantenimento dell'efficienza dei servizi igienici (scope, stracci, detergenti, saponi, carta igienica e quant'altro si renda necessario) sono ad esclusivo carico del concessionario.

Inoltre, al concessionario sarà concessa, a titolo di comodato d'uso gratuito, una macchina spazzatrice lava-pavimenti elettrica per la pulizia della galleria interna. Tutte le spese e gli oneri di manutenzione ordinaria della macchina sopraccitata rimangono ad esclusivo carico del concessionario.

Rimangono a carico di FOR esclusivamente i rimborsi per interventi effettuati dal concessionario – che ne deve tuttavia dare preventiva comunicazione scritta agli uffici direzione – di natura straordinaria, necessaria ed urgente, ossia tutti quegli interventi di impossibile previsione e manifestazione che non dipendono da un normale utilizzo della macchina spazzatrice lavapavimenti elettrica (per esempio rottura improvvisa di motori interni di avviamento, funzionamento, aspirazione e/o lavaggio).

Tutti i rifiuti generati dalle citate attività di pulizia e mantenimento dovranno essere collocati a cura e spese della Ditta concessionaria nei contenitori appositamente predisposti e separati attraverso la logica dello smaltimento differenziato (legno, carta, plastica, organico e indifferenziato).

Sarà compito del responsabile legale della Ditta assegnataria, o di un suo delegato da comunicare a F.O.R. – e con essa concordato:

- organizzare il servizio di pulizia quotidiana della galleria produttori, delle aree esterne, dei servizi interni al Mercato e periodicamente degli uffici F.O.R. coordinando la gestione dei rifiuti e lo svuotamento dei contenitori dislocati all'interno della galleria secondo gli accordi sottoscritti da FOR con l'Ente Gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti all'interno del MOI;

- seguire l'attività di gestione dei rifiuti che include il coordinamento delle quotidiane attività di smaltimento rifiuti presso l'isola ecologica attrezzata, oltre che alla quotidiana verifica della corretta

differenziazione dei rifiuti ad opera dei vari operatori del mercato in base a quanto previsto dagli accordi sottoscritti da FOR con l'Ente Gestore dei servizi di raccolta rifiuti all'interno del MOI;

- disporre i contenitori dei rifiuti nel retro di ciascun stand e all'interno delle aree del Mercato con la collaborazione del responsabile delle pulizie e supervisionare le operazioni di smaltimento periodiche degli acquirenti verificando che ciascun rifiuto venga introdotto negli appositi contenitori e/o dove previsto, provvedere lui stesso allo smaltimento, riportando scrupolosamente ogni anomalia riscontrata.

L'organizzazione e la gestione del servizio oggetto della concessione sarà a completo carico della Ditta assegnataria, la quale se ne assume i conseguenti oneri e le responsabilità.

Il concessionario è tenuto ad adempiere alle sue prestazioni con la diligenza esigibile da un professionista del settore.

ART. 3

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO RELATIVAMENTE AI REQUISITI E AGLI ADEMPIMENTI DEL PERSONALE IMPIEGATO E DELLE ATTREZZATURE E MATERIALI UTILIZZATI

La ditta concessionaria dovrà espletare i servizi ad essa affidati con autonoma ed adeguata organizzazione tecnico-amministrativa di cui è responsabile, a regola d'arte e comunque nella maniera più idonea, responsabile, sollecita ed efficiente.

La ditta concessionaria è stata resa edotta del fatto che i servizi possono quantitativamente variare, anche in maniera consistente, a seconda delle necessità stagionali e dovrà soprattutto assecondare la esigenze del MOI nei diversi giorni della settimana (e a seconda delle imprese utilizzatrici) può risultare assai diversificata; che gli stessi servizi vengono normalmente erogati in orari disagiati e anche festivo ed in ogni caso nel rispetto delle giornate e degli orari del MOI, dovendosi adeguare di conseguenza.

La Ditta Concessionaria è tenuta a comunicare a FOR i nominativi dei responsabili tecnici ed organizzativi dei servizi in affidamento preposti alla corretta gestione del rapporto contrattuale e, se diverso, del responsabile giornaliero a cui fare riferimento per tutti gli aspetti operativi quotidiani. Egli inoltre dovrà consegnare a F.O.R. lo schema organizzativo generale e particolare dei servizi.

FOR, laddove se ne manifesti la necessità, può intervenire a mezzo di proprio incaricato, direttamente nei confronti dei responsabili tecnici e organizzativi al fine di far verificare in contraddittorio e se del caso correggere, anche immediatamente, le origini e i motivi di eventuali disservizi.

La Ditta concessionaria sarà responsabile e tenuta quindi al risarcimento di eventuali danni causati a cose di proprietà del Mercato o di terzi o a persone.

Essa dovrà presentare al momento dell'affidamento della concessione:

- la stipula di adeguata polizza assicurativa per i rischi nei confronti di danni a cose di proprietà del Mercato o di terzi o a persone derivanti dallo svolgimento del servizio in concessione;
- l'elenco del personale impiegato con l'impegno di comunicare tempestivamente tutte le variazioni che dovessero verificarsi nel corso della concessione.

La Ditta concessionaria dovrà assicurarsi che il personale dipendente e/o i collaboratori adibiti all'espletamento del servizio in concessione utilizzino i locali messi a disposizione da FOR per lo svolgimento del servizio in concessione ed altresì:

- siano portatori di segni distintivi preventivamente prescritti da FOR e forniti dal concessionario a sue spese ai fini di una corretta riconoscibilità;
- tengano sempre un comportamento corretto;
- consegnino immediatamente a FOR, o a chi per essa, le cose, qualunque ne sia il valore e lo stato, rinvenute all'interno del MOI;
- segnalino agli incaricati di FOR, appena ne vengano a conoscenza, le rotture e i guasti delle strutture, dei macchinari e degli impianti esistenti all'interno del MOI, eventuali disservizi o quant'altro comprometta la funzionalità dello stesso e, dove previsto, effettuino le riparazioni necessarie.

Inoltre, è fatto assoluto divieto alla Ditta concessionaria e al suo personale addetto di:

- chiedere o ricevere particolari compensi;
- concludere accordi diretti con l'utenza contrari alle disposizioni di FOR;
- divulgare dati notizie concernenti il servizio in concessione;
- prendere parte a qualsiasi iniziativa che leda gli interessi di FOR;
- chiedere regalie.

E' consentito invece alla Ditta concessionaria e al personale dipendente effettuare acquisti negli orari di commercializzazione di cui potrà essere verificata la legittima provenienza.

Per quanto attiene ai mezzi e alle attrezzature minime indispensabili, funzionali ed attinenti al servizio affidato in concessione ed occorrenti per l'espletamento del servizio viene stabilito quanto segue:

i mezzi e le attrezzature di seguito elencati dovranno essere in ogni momento della durata della concessione in numero e in quantità sufficiente per fronteggiare con efficienza le esigenze dei servizi e dell'utenza e possedere i requisiti necessari, previsti dalla normative vigente in materia, in relazione all'ambiente in cui debbono operare e alla natura del servizio in cui vengono adibiti:

- n. 1 macchina lavapavimenti – spazzatrice elettrica per interni in comodato d'uso.

In ogni caso i mezzi e le attrezzature utilizzate dal concessionario non possono essere di numero inferiore e tipologia diversa rispetto a quelle sopraelencate.

L'impiego dei mezzi, i quali devono risultare perfettamente funzionanti e pronti all'uso, è subordinato alle preventive autorizzazioni di legge e alle obbligatorie cautele di carattere assicurativo. La Ditta concessionaria è direttamente responsabile di eventuali danni causati a persone e cose di proprietà del mercato o di terzi.

Inoltre, la manutenzione ordinaria dei mezzi necessari all'espletamento del servizio è a esclusivo carico del concessionario che ne assume l'onere. Inoltre, qualora la manutenzione delle attrezzature di cui sopra comporti un periodo di tempo superiore a giorni 3 (tre), la Ditta concessionaria dovrà dotarsi dei mezzi necessari per il regolare espletamento del servizio in concessione.

Qualora l'espletamento del servizio in concessione dovesse essere affidato ad altra impresa a seguito della dichiarata decadenza del concessionario – ossia nei seguenti casi:

- mancata assunzione del servizio in concessione alla data stabilita e sottoscritta;
- mancata effettuazione del servizio in concessione per giorni superiori ad 1 (uno);
- cessione, sotto qualsiasi forma, da parte della Ditta assegnataria, del servizio in concessione;
- cessione da parte della Ditta assegnataria di crediti senza la preventiva notifica ed autorizzazione per iscritto di FOR;

- inosservanza delle disposizioni regolanti il trattamento giuridico ed economico del personale socio e/o dipendente;
 - il mancato reintegro dell'ammontare della cauzione da parte della Ditta assegnataria entro 10 (dieci) giorni dall'invito di FOR;
 - gravi inadempienze da parte della Ditta assegnataria agli obblighi assunti, tale da pregiudicare l'efficacia e l'efficienza del servizio;
- il concessionario si obbliga a garantire la continuità del servizio fino al subentro del nuovo concessionario e comunque non oltre 6 (sei) mesi.

ART. 4

RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA

In qualità di datore di lavoro, la Ditta concessionaria avrà l'obbligo, a sua cura e spese, di provvedere alla completa osservanza delle norme e prescrizioni legislative e regolamentari nonché delle norme della contrattazione collettiva alla medesima applicabile, relative alla retribuzione dei lavoratori impiegati, alla contribuzione, ai premi assicurativi, al collocamento, agli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali, all'assistenza sanitaria dei propri dipendenti e dei loro familiari e alle altre forme di previdenza in favore dei lavoratori, nonché all'osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La Ditta concessionaria dovrà attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto della presente convenzione, condizioni normative e retributive conformi a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria per la Provincia di Forlì-Cesena, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto collettivo applicabile alla Provincia stessa che per la categoria venga successivamente stipulato.

La Ditta concessionaria sarà tenuta al corretto inquadramento dei propri lavoratori, all'applicazione di contratti di lavoro conformi e rispettosi delle norme vigenti ed a pagare contributi e premi agli Enti previdenziali ed assicurativi in conformità alle norme di legge e di contratto.

Entro il giorno 10 di ogni mese la Ditta concessionaria dovrà consegnare a FOR il D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) attestante la regolarità contributiva, nonché la documentazione attestante il regolare pagamento delle retribuzioni dovute ai lavoratori, delle ritenute fiscali ad esse relative e dei contributi previdenziali e premi assicurativi relativi al mese precedente.

Al fine di dimostrare il corretto adempimento dei suoi doveri fiscali il concessionario potrà consegnare un'attestazione di professionista qualificato o di Ente autorizzato come previsto dalla normativa vigente.

In caso di inosservanza alle disposizioni regolanti il trattamento giuridico ed economico del personale socio e/o dipendente la Ditta concessionaria potrà incorrere nella revoca dell'assegnazione, fermo restando l'obbligo della stessa di manlevare FOR da ogni pretesa che fosse formulata dai suoi dipendenti, soci o collaboratori in relazione alla violazione di norme di legge o di contratto.

ART. 5

CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

La Ditta assegnataria avrà il divieto di cessione della concessione sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. E' vietata qualsiasi cessione di credito, anche a seguito di contratto di factoring, che non sia preventivamente autorizzata per iscritto da FOR.

La cessione deve essere stipulata con atto pubblico e indicare con precisione le generalità del cessionario e il luogo del pagamento delle somme cedute. E' inoltre fatto divieto del tutto o in parte anche di fatto cedere il servizio in concessione; FOR potrà, in casi particolari e dietro esplicita autorizzazione scritta, consentire alla società concessionaria l'utilizzo di ditte esterne per lo svolgimento di sole porzioni di servizio (e comunque in misura non superiore al 30% del volume complessivo di merce movimentata mediamente per anno), fermo restando la possibilità di dichiarare risolta la concessione qualora non vengano rispettate le norme previste dal presente atto.

Nel caso di utilizzo esplicitamente autorizzato da FOR di ditte esterne è fatto obbligo alla Ditta concessionaria di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei sub-appaltatori, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti, con l'indicazione delle ritenute effettuate.

In tale caso, inoltre, la Ditta concessionaria è tenuta a presentare tutta la documentazione prevista dall'art. 4) anche in relazione al sub-appaltatore, assumendo responsabilità solidale con questo in relazione all'adempimento di ogni obbligo e rispondendo di eventuali inadempimenti del sub-appaltatore nei confronti di FOR come se fossero propri.

ART. 6

ACCERTAMENTI, CONTROLLI E RESPONSABILITA'

FOR si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e i controlli che ritiene opportuni per assicurare che da parte del concessionario siano scrupolosamente osservate le pattuizioni contrattuali.

In particolare:

- a) FOR è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o quant'altro dovesse accadere al concessionario, o al personale di questo, nell'esecuzione del servizio oggetto della concessione, o per qualsiasi altro motivo. Il concessionario è tenuto a sollevare FOR da tutte le azioni che le venissero eventualmente intentate da terzi o dalle persone da lui dipendenti, per eventuali danni subiti in relazione all'espletamento del servizio oggetto della presente concessione e per pretesi diritti in relazione ai vincoli contrattuali derivanti dalle prestazioni di lavoro dei suoi dipendenti;
- b) Il concessionario risponde pienamente per danni al proprio personale, alle cose, al personale di FOR e a terzi, che si dovessero verificare nell'espletamento del servizio dato in concessione, e si impegna a sollevare FOR da qualsiasi pretesa responsabilità;
- c) Il concessionario è responsabile del buon andamento del servizio a lui affidato e delle eventuali passività che FOR dovesse riscontrare per incuria, negligenza e inosservanza degli obblighi previsti dalla concessione, imputabili direttamente e/o indirettamente al concessionario stesso o al suo personale;
- d) Il concessionario risponde direttamente nei confronti dei terzi per ogni danno che dovesse derivare dall'inadempimento delle sue prestazioni con la diligenza esigibile da un professionista del settore ed in ogni caso si obbliga a manlevare FOR S.p.A. a Socio Unico da ogni pretesa di terzi derivante dalla sua condotta.

FOR è autorizzata a richiedere motivatamente al concessionario, che dovrà adempiervi, la sostituzione o l'allontanamento di suo personale per ragioni di condotta e/o di rispetto delle norme e del Regolamento di Mercato.

ART. 7

DURATA E CORRISPETTIVO

La concessione avrà durata fino al 31 dicembre 2022 a partire dalla data di sottoscrizione del presente contratto. La Ditta concessionaria avrà diritto, a fronte del corretto svolgimento delle prestazioni a suo carico, ad un corrispettivo annuo pari alla migliore offerta al ribasso rispetto all'importo a base d'asta fissato in € 46.000,00 annui pervenuta nei termini previsti dalla relativa gara, riconosciuto su base mensile dietro presentazione di regolare fattura che verrà pagata a 30 giorni data fattura fine mese.

I corrispettivi fatturati a FOR dalla Ditta concessionaria potranno essere liquidati esclusivamente in seguito alla presentazione a FOR di un modello D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva) valido in relazione al periodo in cui sono state eseguite le prestazioni di cui si chiede la liquidazione, nonché di documentazione attestante:

- (i) il regolare pagamento di retribuzioni e contributi ai lavoratori impiegati;
- (ii) il regolare pagamento delle ritenute fiscali applicate in relazione ai lavoratori impiegati.

Al fine di dimostrare il corretto adempimento dei suoi doveri fiscali il concessionario potrà consegnare un'attestazione di professionista qualificato o di Ente autorizzato come previsto dalla normativa vigente.

I corrispettivi fatturati a FOR dalla Ditta concessionaria potranno essere liquidati esclusivamente tramite:

- accreditamento in c/c bancario;
- accreditamento in c/c postale.

Il conto corrente indicato dovrà essere espressamente dedicato alle commesse pubbliche.

La Ditta concessionaria, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136 del 13 Agosto 2010: le transazioni eseguite dalla Ditta concessionaria senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane Spa comportano la risoluzione di diritto del contratto mediante espressa dichiarazione di FOR.

La Ditta concessionaria assume altresì a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e tasse relative alla concessione con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivate nei confronti di FOR.

ART. 8

CAUZIONI

Il concessionario dovrà costituire fideiussione bancaria, a prima richiesta, pari al 10% (un decimo) dell'importo contrattuale a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal servizio assegnato, dell'eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso di spese che FOR dovesse sostenere durante la gestione in concessione per fatto del concessionario a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione del servizio.

In caso di pagamento ordinato da FOR sulla cauzione a qualsiasi titolo, la Ditta concessionaria dovrà provvedere a reintegrarne l'ammontare entro 10 (dieci) giorni dall'invito; il mancato reintegro potrà costituire motivo di revoca della concessione.

ART. 9

ASSICURAZIONI, PENALI, RISOLUZIONE DELLA CONCESSIONE E

DIRITTO DI RECESSO

Tutte le assicurazioni, previdenze e contributi sono obbligatorie ed a carico della Ditta concessionaria.

La Ditta concessionaria è tenuta a stipulare polizza assicurativa sulla responsabilità civile e sulla responsabilità nei confronti dei priori soci, dipendenti e collaboratori con massimali – per sinistro, per danni a terzi, cose, persone – adeguati in misura non inferiore a 3.000.000 (tre milioni) di Euro per sinistro, per persona, senza limitazione per numero di sinistri, con copia da presentare a FOR prima della firma del contratto di concessione.

La Ditta concessionaria dovrà, inoltre, stipulare, a suo carico e senza nulla pretendere da FOR, idonea polizza assicurativa per la propria responsabilità per qualsiasi tipo di danno derivante da furti di beni di FOR o di terzi siti all'interno del Mercato, esclusivamente correlato allo svolgimento dei servizi regolati dal presente atto, con massimali di Euro 1.000.000,00.

Le inadempienze o eventuali ritardi rispetto alle obbligazioni contrattuali cui al presente capitolato comporteranno l'applicazione di una penale irriducibile da parte di FOR di Euro 500,00 per ciascun inadempimento o ritardo, salvo il maggior danno fino ad un massimo complessivo pari alla cauzione versata dalla Ditta assegnataria.

Nel caso in cui la Ditta concessionaria durante il corso di validità della concessione sospenda per un qualsiasi tempo il servizio in gestione o non li esegua in maniera regolare e completa, FOR si riserva la facoltà di provvedere come ritiene più opportuno e secondo necessità, a spese della Ditta concessionaria, a carico della quale restano tutte le maggiori spese ed ogni altra passività derivanti dalle dette inadempienze e dai provvedimenti che FOR sia costretta ad adottare di conseguenza.

La concessione si intenderà automaticamente decaduta nei seguenti casi:

- 1) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- 2) mancata effettuazione del servizio per un periodo superiore a giorni 1 (uno);
- 3) cessione non autorizzata anche parziale del servizio.

FOR potrà dichiarare la decadenza nei casi descritti nel corpo del presente atto e/o in caso di grave inadempienza agli obblighi assunti tale da pregiudicare l'efficacia e l'efficienza del servizio.

In tutti i casi di risoluzione del contratto di concessione FOR provvederà ad incamerare la cauzione fatto salvo il risarcimento per ulteriori danni.

FOR e la Ditta concessionaria avranno facoltà di recesso dando preavviso di 180 (centottanta) giorni con comunicazione effettuata a mezzo posta elettronica certificata.

ART. 10

DEFERIMENTO ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA

Tutte le controversie fra le parti, così durante l'esecuzione del servizio oggetto della concessione, come al termine del contratto, quale sia la loro natura tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, saranno deferite al giudice ordinario ed è competente in via esclusiva il Foro di Forlì.